

GESTIONE INA CASA

BRINDISI Località Casale Cantiere n°2835

Stazione Appaltante: Istituto Autonomo Case Popo-

lari BRINDISI

Impresa: Cooperativa "SANVITESE"

Relazione sulle riserve

L'Impresa Cop. Sanviteese che eseguì i lavori di costruzione per il cantiere n° 2835 in Brindisi ha firmato in data 18-4-952 il Registro di contabilità pag. 27 con riserva, sciogliendola sotto la stessa data. Nella stessa data trascriveva le riserve sullo stato finale.

La Direzione dei Lavori in data 30-8-952 respingeva sia sul registro di contabilità, sia sullo stato finale tutte le richieste dell'Impresa in quanto difformi alle condizioni contrattuali.

Le riserve dell'Impresa sono quattro:

A) La prima riflette l'accredito dell'armatura di ferro occorsa per il calcestruzzo armato costituente i pianerottoli ed i gradini della scala, precisando la richiesta in L.68.640.

B) La seconda si riferisce al rimborso di L.699.630 per trattenuta dell'IGE in quanto secondo l'Impresa, a lei è dovuto in virtù del R.D. Gennaio 1940 n° 2 che istituisce l'IGE.

C) La terza contempla il riconoscimento del diritto della revisione dei prezzi contrattuali nei termini e nei limiti delle vigenti disposizioni.

D) La quarta infine tende al riconoscimento di un compenso a corpo per oneri generali in ragione del 3% e per un importo di L.690.000.

In definitiva quindi, a prescindere da quella di cui all'art C riflettente la revisione dei prezzi, l'Impresa richiede complessivamente una somma di $L.68.640 + 699.630 + 690.000 = L.1458.270$.

In linea pregiudiziale il collaudatore osserva:

Tutte le riserve, tranne quella per la revisione dei prezzi, sono improponibili per decadenza di termini.

Infatti l'art 54 del R.D 25-5-1983 n°350 sul Regolamento, direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dice:

"Il Registro di contabilità deve essere firmato dall'appaltatore con o senza riserva nel giorno in cui gli viene presentato".

Ora il 1° stato di avanzamento in data 18-4-951 a pag. 1 del libretto fu firmato senza alcuna riserva: nè giova obiettare che in tale primo certificato figuravano solo partite provvisorie in quanto almeno per le riserve B) e D) e cioè per

quelle riguardanti l'applicazione dell'IGE ed per il mancato accreditalmento della quota del compenso a corpo fu da quella data palesemente evidente che la Stazione appaltante non riconosceva nè l'uno nè l'altro diritto all'Impresa.

Quanto alla riserva A) per l'accreditamento dell'armatura dei ferri delle rampe per le scale nel 5° certificato a pag. 5 in data 19-8- 951 comincia a comparire sia pure in quantità provvisoria l'art relativo alle rampe, ed nel 10° certificato in data 19-3-952 a pag.11 del Registro viene in quantità definitiva, contabilizzata la partita Quindi l'Impresa in quelle date trovava sede opportuna per l'inserimento delle riserve, e non in sede di chiusura della contabilità.

Non vi è dubbio quindi che tutte le riserve furono iscritte tardivamente e quindi, in linea di diritto le riserve A) B) D) non possono essere prese in esame per decadenza di termini.

Pur tuttavia in linea equitativa possono essere discusse come appresso:

RISERVA A. Armatura del calcestruzzo delle
solette scale

L'art 35 dell'elenco prezzi dice:

"Rampe e pianerottoli di scale in solette di cemen-

to armato con calcestruzzo di cui al n° 11 calcola
to con soletta a sbalzo con un sovraccarico acci-
dentale normale di Kg 350 al mq oltre il peso pro-
prio, il peso del parapetto, dell'ossatura gradini
ecc....."

E' evidente che tali solette devono essere
armate ed in modo tale da soddisfare precise con-
dizioni di carico proprio ed accidentale; inoltre
se l'AMM appaltante avesse voluto scindere il cal-
cestruzzo dall'armatura non ci sarebbe stato biso-
gno di ricorrere alla formulazione del prezzo di
cui all'art 36, in quanto molto più semplicemente
avrebbe potuto riferire il calcestruzzo a mc serven-
dosi dell'apposito prezzo di cui all'art 15° di elen-
co, e per il ferro dell'art 17; come del resto so-
no state contabilizzate per esempio tutte le solet-
te delle verande. Per le suesposte ragioni non si
ritiene fondata la riserva e si rigetta.

RISERVA B. Rimborso dell'Imposta Generale

Entrata

Il Capitolato Speciale d'appalto all'art 5
stabilisce in modo generico che l'Impresa è tenuta
"al pagamento di ogni imposta e tassa"

Nel contratto di appalto è testualmente detto:

"Le spese tutte del presente contratto per dirit-

ti di segreteria, registrazione atti ed ogni altra inerente di imposte presenti e future, compresa l'imposta generale entrata sono ad esclusivo carico dell'Impresa la quale però usufruirà, se in quanto applicabili, di tutte le agevolazioni fiscali previste a favore degli Istituti per Case Popolari".

Inoltre nel Capitolato Generale Gestione INA CASA l'art 20 sugli "Oneri e responsabilità dell'appaltatore" stabilisce che " Sono a carico dell'Impresa le imposte di consumo anche se stabilite od accresciute dopo la stipulazione del contratto, l'imposta generale sull'entrata, e tutte le altre imposte e tasse sia ordinarie che straordinarie vigenti e future, salvo le esenzioni di cui all'art 24 della legge 28 febbraio 1949 n° 43".

Tale legge nell'art 24 mentre dispone, per le case dei lavoratori, previdenze speciali per l'esenzione della tassa Imposta Consumo, delle tasse di bollo, la registrazione degli atti a tassa fissa ridotta, tace completamente nei riguardi dell'applicazione dell'Imposta Generale Entrata. E' segno quindi evidente la precisa volontà della Gestione di addossare l'onere dell'IGE all'Impresa e di far beneficiare questa solo delle esenzioni previste dalla

suaccennata legge 28-249 n° 43.

E se per altre Imprese poteva giustificarsi una richiesta di rimborso di IGE fondata sul fatto che il ribasso d'asta all'alto della gara d'appalto, era stato commisurato in base all'unico documento in possesso dell'Impresa in quel momento (cioè il solo capitolato di appalto speciale) ove è troppo vaga la dizione "L'Impresa è tenuta al pagamento di ogni imposta e tassa" dizione che poteva se non altro indurre i partecipanti alla gara a sperare che l'IGE fosse esclusa, nel caso specifico non è ammissibile nemmeno tale presunzione in quanto, esperita la gara, con esito nullo, la Cop Sanvitese avanzò richiesta di aggiudicazione a trattativa privata, e che alla medesima veniva giudicata, come si desume dal contratto d'appalto "con l'accettazione di tutte le condizioni relative al capitolato speciale d'appalto e delle norme contenute nel capitolato generale per le costruzioni delle case per lavoratori stabilite dalla Gestione INA CASA".

Ora come abbiamo sopra detto, il capitolato generale dell'INA CASA nei riguardi dell'applicazione dell'IGE è molto chiara ed inequivocabile.

Per tutto quanto sopra non si ritiene accettabile la richiesta dell'Impresa e si rigetta la riserva.

C) Revisione dei prezzi del Capitolato

Non è in questa sede di collaudo che tale riserva può essere presa in esame e quindi si rimanda alle decisioni della stazione appaltante e alla Gestione INA CASA.

D) Riconoscimento del compenso a corpo.

Nell'art 11 del capitolato speciale d'appalto si parla genericamente del compenso a corpo ma la cifra dell'importo di esso è sbarrata con lineette. Inoltre nello stesso capitolato dove sono sommariamente esposte le varie categorie di lavoro in appalto prospetto e cioè: rustico, opere murarie, infissi, impianti vari, ecc con i relativi importi di previsione, il compenso a corpo non viene esposto, mentre in cifra totale delle categorie dei lavori elencati è precisamente quella oggetto della base d'asta.

Risulta quindi che l'AMM non intendeva riconoscere alcun compenso a corpo.

Non si ritiene quindi fondata la richiesta dell'Impresa e si rigetta la riserva.

BRINDISI

28 Luglio 1953

Il Collaudatore

